

LE PRINCIPALI NOVITÀ RELATIVE ALLA DEFINIZIONE DELLE PENDENZE TRIBUTARIE INTRODOTTE DAL D.L. N. 34 DEL 30 MARZO (C.D. "DECRETO BOLLETTE")

21 APRIL 2023 • ARTICLE



Il Decreto Bollette pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 30 marzo 2023 è entrato in vigore il 31 marzo 2023 ed ha apportato alcune modifiche alle definizioni delle pendenze tributarie precedentemente introdotte dalla L. n. 197 del 29 dicembre 2022 ("Legge di Bilancio 2023"). In estrema sintesi, con il Decreto Bollette sono state introdotte alcune misure aggiuntive e sono stati posticipati i termini per la definizione delle irregolarità e delle liti pendenti.

"Il Decreto Bollette ha apportato alcune modifiche alle definizioni delle pendenze tributarie precedentemente introdotte dalla Legge di Bilancio 2023."

Si ricorda brevemente che la Legge di Bilancio 2023 ha introdotto alcune procedure agevolative finalizzate alla regolarizzazione delle pendenze tributarie e di alcune violazioni relative ai versamenti d'imposta. In particolare, le misure introdotte hanno ad oggetto:

- la regolarizzazione delle irregolarità formali;
- il ravvedimento speciale per le violazioni tributarie;
- l'adesione agevolata e la definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento;
- la chiusura delle liti tributarie e la regolarizzazione degli omessi pagamenti di rate dovute a seguito di acquiescenza, reclamo o mediazione e conciliazione giudiziale.

DEFINIZIONI DELLE IRREGOLARITÀ FORMALI

La Legge di Bilancio 2023 ha previsto la possibilità di effettuare una definizione delle violazioni di natura formale commesse sino al 31 ottobre 2022. La violazione è regolarizzata per ogni periodo d'imposta con il pagamento di una somma pari a 200 euro. Il Decreto Bollette ha prorogato il termine di pagamento delle somme dovute al 31 ottobre 2023.

RAVVEDIMENTO SPECIALE

La Legge di Bilancio 2023 ha introdotto la possibilità per i contribuenti di sanare le violazioni tramite un ravvedimento speciale con la riduzione delle sanzioni a 1/18. Il Decreto Bollette ha prorogato al 30 settembre 2023 (i) sia il termine per il pagamento delle somme dovute (o della prima rata), (ii) sia il termine per rimuovere la violazione. Si ricorda che la disciplina del ravvedimento operoso speciale non è applicabile agli omessi versamenti delle imposte che sono state indicate nelle relative dichiarazioni, nonché alle violazioni che emergono dalla liquidazione automatica.

"Il Decreto Bollette è entrato in vigore il 31 marzo 2023."

DEFINIZIONE DEGLI ACCERTAMENTI CON ADESIONE

La Legge di Bilancio 2023 ha introdotto la possibilità di effettuare un accertamento con adesione agevolato con la riduzione delle sanzioni ad 1/18 del minimo e pagamento in 20 rate trimestrali.

Tale opzione è concessa con riferimento agli avvisi di accertamento che risultano impugnabili al 1 gennaio 2023 ed a quelli notificati entro il 31 marzo 2023. Il Decreto Bollette ha introdotto una norma di interpretazione autentica che prevede espressamente che se il processo verbale di constatazione è stato consegnato entro il 31 marzo 2023, l'adesione agevolata è ammessa anche se i successivi avvisi di accertamento risultano notificati dopo il 31 marzo 2023.

DEFINIZIONE DEGLI ACCERTAMENTI

La Legge di Bilancio 2023 prevede due forme di definizione agevolata degli atti impositivi che consentono la riduzione delle sanzioni ad 1/18 dell'irrogato:

1. un'acquiescenza agevolata con riferimento agli avvisi di accertamento relativi alle imposte sui redditi ed IVA, accertamenti di valore, avvisi di liquidazione in tema di prima casa, omessa dichiarazione di successione;
2. un'acquiescenza *ad hoc* per gli avvisi di recupero dei crediti d'imposta.

Tale procedura è applicabile agli avvisi di accertamento o gli avvisi di recupero che risultino (i) impugnabili al 1 gennaio 2023, oppure (ii) notificati entro il 31 marzo 2023.

Il Decreto Bollette ha esteso la possibilità di regolarizzare anche gli avvisi di recupero del credito di imposta divenuti definitivi nel periodo compreso tra il 2 gennaio 2023 e il 15 febbraio 2023. La definizione deve avvenire, pena decadenza, entro 30 giorni dall'entrata in vigore del decreto.

"Il Decreto Bollette dovrà essere convertito dal Parlamento in legge entro il 29 maggio 2023."

DEFINIZIONE DELLE LITI PENDENTI

La Legge di Bilancio 2023 ha introdotto la possibilità di regolarizzare le liti pendenti al 1° gennaio 2023 in qualsiasi stato e grado di giudizio. In principio la definizione delle liti causa lo stralcio di sanzioni e interessi, ma se il contribuente risulta vincitore ha la possibilità di abbattere le imposte con percentuali diverse secondo a seconda delle specifiche casistiche. Il Decreto Bollette ha prorogato sia il termine per il versamento delle somme dovute, sia il termine per presentare la domanda di definizione dal 30 giugno 2023 al 30 settembre 2023.

CONCILIAZIONE GIUDIZIALE AGEVOLATA

La Legge di Bilancio 2023 ha introdotto la possibilità di effettuare una conciliazione giudiziale agevolata fruendo della riduzione delle sanzioni ad 1/18 del minimo. Il Decreto Bollette ha posticipato il termine per formalizzare la conciliazione agevolata dal 30 giugno 2023 al 30 settembre 2023.

RINUNCIA AGEVOLATA IN CASSAZIONE

Per i processi pendenti in Cassazione al 1 gennaio 2023, la Legge di Bilancio 2023 ha introdotto la possibilità di stipulare una conciliazione giudiziale agevolata fruendo della riduzione delle sanzioni a 1/18 del minimo. Il Decreto Bollette ha posticipato il termine per la rinuncia dal 30 giugno 2023 al 30 settembre 2023.

CONCLUSIONI

Il Decreto Bollette ha ad oggetto alcune modifiche estensive alle procedure di definizione delle liti pendenti e ha postergato alcuni dei termini introdotti dalla Legge di Bilancio 2023 come di seguito indicati:

1. per il ravvedimento speciale: dal 31 marzo 2023 al 30 settembre 2023;
2. per la sanatoria delle irregolarità formali: dal 31 marzo 2023 al 31 ottobre 2023;
3. per la sanatoria delle liti tributarie pendenti: dal 30 giugno 2023 al 30 settembre 2023.

Il Decreto Bollette è entrato in vigore il 31 marzo 2023 e dovrà essere convertito dal Parlamento in legge entro il 29 maggio 2023.

KEY CONTACTS



**ALFREDO GUACCI
ESPOSITO**

SENIOR ASSOCIATE • MILAN

T: +39 02 7217 0740

M: +39 342 9584 432

aguacci@wfw.com

DISCLAIMER

Watson Farley & Williams is a sector specialist international law firm with a focus on the energy, infrastructure and transport sectors. With offices in Athens, Bangkok, Dubai, Dusseldorf, Frankfurt, Hamburg, Hanoi, Hong Kong, London, Madrid, Milan, Munich, New York, Paris, Rome, Seoul, Singapore, Sydney and Tokyo our 700+ lawyers work as integrated teams to provide practical, commercially focussed advice to our clients around the world.

All references to 'Watson Farley & Williams', 'WFW' and 'the firm' in this document mean Watson Farley & Williams LLP and/or its affiliated entities. Any reference to a 'partner' means a member of Watson Farley & Williams LLP, or a member, partner, employee or consultant with equivalent standing and qualification in WFW Affiliated Entities. A list of members of Watson Farley & Williams LLP and their professional qualifications is open to inspection on request.

WATSON FARLEY & WILLIAMS

Watson Farley & Williams LLP is a limited liability partnership registered in England and Wales with registered number OC312252. It is authorised and regulated by the Solicitors Regulation Authority and its members are solicitors or registered foreign lawyers.

The information provided in this publication (the “Information”) is for general and illustrative purposes only and it is not intended to provide advice whether that advice is financial, legal, accounting, tax or any other type of advice, and should not be relied upon in that regard. While every reasonable effort is made to ensure that the Information provided is accurate at the time of publication, no representation or warranty, express or implied, is made as to the accuracy, timeliness, completeness, validity or currency of the Information and WFW assume no responsibility to you or any third party for the consequences of any errors or omissions. To the maximum extent permitted by law, WFW shall not be liable for indirect or consequential loss or damage, including without limitation any loss or damage whatsoever arising from any use of this publication or the Information.

This publication constitutes attorney advertising.